

STATUTO

SORRISO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CETO BS VIA OTTORINO
MARCOLINI 7

Numero REA: BS - 343679

Codice fiscale: 01715890982

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 34.403 di repertorio e n. 11.741 di raccolta	
	o o o o o	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"SORRISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Costituzione e denominazione	
	È costituita con sede nel Comune di Ceto (BS) la Società Cooperativa denominata	
	"SORRISO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con	
	semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni con-	
	seguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferi-	
	mento della sede in Comune diverso da quello indicato.	
	Articolo 2	
	Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	Scopo mutualistico	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse ge-	

	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo	
	spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della colletti-	
	vità, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, im-	
	prese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazio-	
	nale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza	
	nell'ambito territoriale della Valle Camonica, mediante il coinvolgimento delle risorse	
	vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità	
	di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci la-	
	voratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci	
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete	
	esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordi-	
	nata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Articolo 4	
	Oggetto sociale	
	La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	

	commerciali o di servizi - intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori del-	
	la Cooperativa, così come indicato nella Legge n. 381 del 1991. I lavoratori svantag-	
	giati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Coopera-	
	tiva ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381 del 1991.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in pro-	
	prio o per conto terzi, le seguenti attività:	
	Area promozione e formazione professionale:	
	1 - Attività mirante alla organizzazione e gestione di corsi di formazione professiona-	
	le per giovani e lavoratori di ogni età, sesso, condizione sociale, provenienza geo-	
	grafica ed etnia;	
	2 - Istituzione e promozione di altri tipi di corsi, in particolare corsi di formazione per	
	insegnanti, educatori, operatori e genitori;	
	3 - Assunzione di iniziative per assicurare promozione sociale, centri sociali, centri di	
	orientamento, case di accoglienza ed ogni altra forma di utile intervento a favore in	
	particolare di soggetti svantaggiati;	
	4 - Assunzione di iniziative che servano a permettere il migliore inserimento nel lavo-	
	ro ed il recupero sociale, nonché la possibilità di accedere al sistema di educazio-	
	ne-formazione permanente o ricorrente mediante processi di riqualificazione profes-	
	sionale e/o culturale.	
	Area manifatturiera:	
	1 - Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere;	
	2 - Gestione di aziende i proprietà o in affitto;	
	3 - Attività di conservazione o trasformazione di prodotti;	
	4 - Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi;	

	5 - Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	Area pulizia civile e industriale:	
	Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici e privati:	
	1 - Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma;	
	2 - Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.	
	Area lavanderia:	
	1 - Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere;	
	2 - Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.	
	Area ristorazione ed assistenza turistica:	
	1 - Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.);	
	2 - Costruzione gestione e impianto di ristoranti, mense, spacci aziendali, self-services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari;	
	3 - Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati;	
	4 - Attività accessorie nelle prestazioni di servizi di ristorazione e simili, mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi di buoni pasto o di altri titoli di legittimazione alle predette prestazioni, e ciò sia in proprio che per conto terzi o con la partecipazione di terzi.	
	Servizi conto terzi:	
	1 - Gestione impianti sportivi, ostelli, campeggi, rifugiai montagna, baite kinderheim, colonie, centri diurni, centri giovanili, centri per anziani, strutture mussali e laboratori	

	didattici, ludoteche, biblioteche ed attività educative in genere;	
	2 – organizzazione di esperienze di tele-lavoro ed elaborazione dati, commercializza-	
	zione dei propri prodotti, anche per via telematica;	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobi-	
	liare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti	
	norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
	scrizione in appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sot-	
	to qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque ac-	
	cessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere atti-	
	ività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di de-	
	terminati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione plu-	

	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Leg-	
	ge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà	
	altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vi-	
	gente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529	
	c.c. nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Articolo 5	
	Soci	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabili-	
	to dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	1 - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2 - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti	
	le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tec-	
	nico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli sco-	
	pi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo	
	stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;	

	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381 del 1991;	
	3) soci fruitori, persone che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente,	
	dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previ-	
	sto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio im-	
	prese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Articolo 6	
	Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Con-	
	siglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine	
	non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il	
	periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione	
	della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e	

	sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente Statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 20 del presente Statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 7	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992.	
	Articolo 8	
	Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di	
	cui al successivo art. 25, punto primo, lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e so-	
	no rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecen-	
	to euro) ciascuna.	

	La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c..	
	Articolo 9	
	Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione	
	dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministra-	
	zione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal suc-	
	cessivo art. 26.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a	
	rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni , tenendo conto di quanto pre-	
	visto dal successivo articolo 10, punto e).	
	Articolo 10	
	Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con de-	
	liberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione,	
	del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle a-	
	zioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in mi-	
	sura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci coope-	

	ratori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle e-	
	ventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni caso i	
	voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verran-	
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente	
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	Articolo 11	
	Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso	
	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applica-	
	no le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con	
	la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	

	OBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	
	Articolo 12	
	Azioni di Partecipazione Cooperativa	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di program-	
	mazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secon-	
	do quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 59 del 1992.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche	
	al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella riparti-	
	zione degli utili.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare	
	non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-	
	stero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 52,00 (cinquantadue).	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferio-	
	re alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa han-	
	no diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
	del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte	
	della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad ap-	
	posito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare	
	l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	

	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Coope-	
	rativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa,	
	nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inopstate.	
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione	
	maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci operatori.	
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in	
	sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello Statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni	
	ad essi applicabili.	
	Articolo 13	
	Assemblea speciale	
	L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la	
	quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla	
	legge o dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni a-	
	zione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assi-	
	stere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede	

	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei	
	possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.	
	Articolo 14	
	Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai detentori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata	
	del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azio-	
	ni medesime.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso	
	potrà avvenire:	
	a) esclusivamente al valore nominale;	
	b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da e-	
	ventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di ca-	
	pitale detenuta dal socio uscente.	
	Articolo 15	
	Strumenti finanziari e obbligazioni	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere stru-	
	menti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi e-	
	cluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 2346, ultimo comma, c.c..	
	La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti c.c., in tal	
	caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore	
	nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	

	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli inte-	
	ressi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dalle norme di legge.	
	TITOLO VI	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Articolo 16	
	Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammini-	
	strazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che inten-	
	de svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di at-	
	tenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta nell'art. 44 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti pun-	
	ti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà al-	

	tresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sco-	
	po mutualistico e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura degli amministratori, sul Libro dei Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha pro-	
	posta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'ammissione di un nuovo socio, nella categoria dei soci prestatori, può essere su-	
	bordinata alla partecipazione ad un percorso formativo indicato dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Articolo 17	
	Obblighi dei soci	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro	
	dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coo-	
	perativa.	
	Articolo 18	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Articolo 19	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovven-	
	tore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o per-	
	sonale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da	

	specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di	
	volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli	
	amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art.	
	44 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione	
	dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Articolo 20	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei ca-	
	si previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipolo-	
	gie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale so-	
	no i seguenti:	

	1 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	2 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Coo-	
	perativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rappor-	
	to mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore	
	a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi	
	danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i	
	soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle	
	attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo	
	fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rap-	
	porto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi dell'art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	Articolo 21	

	Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai so-	
	ci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che in-	
	sorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio	
	di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbi-	
	trale, regolato dall'art. 44 e seguenti del presente Statuto.	
	Articolo 22	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c..	
	Articolo 23	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ot-	
	tenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente art. 22.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione	
	dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de	

	cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, c.c..	
	Articolo 24	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od e-	
	sclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro un an-	
	no dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi	
	del socio defunto.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimen-	
	to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	azioni, del sovrapprezzo o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimbor-	
	so dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	TITOLO VII	

	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 25	
	Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore mi-	
	nimo pari a euro 25,00 (venticinque);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenzia-	
	mento aziendale e per lo sviluppo tecnologico, del valore nominale di euro 500,00	
	(cinquecento);	
	c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Ai sensi dell'art. 2346 c.c. la società esclude l'emissione dei certificati azionari e per-	
	tanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei	
	soci.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della società.	
	Articolo 26	
	Vincoli sulle azioni e loro alienazione	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunica-	
	zione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspi-	
	rante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16 con particolare riferi-	
	mento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al so-	
	cio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la so-	
	cietà deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può propor-	
	re opposizione al Collegio Arbitrale.	
	L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o	
	azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma del-	
	l'art. 2545-quinquies del c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distri-	
	buiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Articolo 27	
	Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione	
	del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi	
	della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione	

	sociale.	
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vi-	
	genti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui fa-	
	vore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazio-	
	ne entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli	
	amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali de-	
	stinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci sovventori e i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sov-	

	ventori e ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima	
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'eroga-	
	zione di ritorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti e-	
	conomici complessivi spettanti ai soci prestatori ordinari e svantaggiati.	
	Articolo 28	
	Ristorni	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ritorno a favore dei soli soci prestato-	
	ri, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni potranno es-	
	sere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gra-	
	tuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti	
	finanziari.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamen-	
	ti economici previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera b) della Legge n. 142 del	
	2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi	
	dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla	
	base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	

	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 29	
	Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Articolo 30	
	Assemblee	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero	
	raccomandata a mano, fax, posta elettronica, o altro mezzo di comunicazione idoneo	
	a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministra-	
	zione, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'assemblea può essere costituita anche fuori sede purchè in Italia.	
	Articolo 31	
	Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea ordinaria:	

	1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e,	
	ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n. 142 del 2001;	
	8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;	
	9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.	
	Convocazione:	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 27.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di	

	un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per de-	
	liberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365	
	c.c..	
	Articolo 32	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappre-	
	sentati nelle adunanze.	
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione	
	del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge	
	n. 142 del 2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di	
	tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea	
	di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro	
	dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasfor-	
	mazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e pri-	
	ma di ogni votazione.	
	Ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione può deci-	

	dere che il voto per le delibere riguardanti i punti 1, 5, 7 ,8 e 10 di cui al precedente	
	art. 31 sia espresso anche per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convoca-	
	zione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso	
	la deliberazione proposta.	
	I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a ga-	
	rantire la prova dell'avvenuta ricezione e la data della stessa e individuato dal Consi-	
	glio di Amministrazione) alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia	
	del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o	
	contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'As-	
	semblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computano né ai fini	
	della regolare costituzione dell'Assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.	
	Articolo 33	
	Verbale delle deliberazioni	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presi-	
	dente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed	
	eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le mo-	
	dalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identifica-	
	zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassun-	
	te, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale	
	dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere	
	redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi	
	di deposito o di pubblicazione.	
	Articolo 34	
	Voto	

	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da	
	almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assem-	
	blea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta.	
	Nessuno può rappresentare per delega più di due altri soci aventi diritto al voto. Si	
	applica in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c..	
	Il Presidente propone all'assemblea le modalità di votazione che possono avere luo-	
	go per alzata di mano o per acclamazione unanime a scelta del Presidente.	
	Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime,	
	avvengono a maggioranza relativa; la votazione può essere fatta su schede a scruti-	
	nio segreto, a richiesta di almeno uno dei presenti.	
	Articolo 35	
	Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche	
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segreta-	
	rio non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 36	
	Consiglio di Amministrazione	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un nu-	

	mero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici), eletti dall'Assemblea ordinaria dei	
	soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.	
	Articolo 37	
	Compiti del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la	
	competenza sulle materie previste dall'art. 2365, secondo comma, c.c..	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusio-	
	ne dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Articolo 38	
	Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	

	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i Con-	
	siglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunica-	
	zione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condi-	
	zioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione,	
	che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione	
	simultanea sugli ordini del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere	
	o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Il voto può essere dato anche per rappresentanza, in caso di parità il voto del Presi-	
	dente vale doppio.	
	Articolo 39	
	Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	

	Articolo 40	
	Compensi agli amministratori	
	Gli amministratori potranno percepire un compenso o gettoni di presenza, previa deli-	
	bera dell'assemblea; ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Articolo 41	
	Rappresentanza	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pub-	
	bliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti che sia consentito agli interve-	
	nuti di partecipare alla discussione ed alla delle deleghe conferite, anche ai consi-	
	glieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori ge-	
	nerali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spetta-	
	no al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferi-	
	re speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad e-	
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 42	
	Collegio Sindacale	

	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condi-	
	zione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	Articolo 43	
	Controllo contabile	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia co-	
	stituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministe-	
	ro della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o	
	comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409-bis,	
	primo comma, c.c..	
	L'incarico del revisore contabile ha la durata dei tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico.	
	La retribuzione annuale del revisore contabile è determinata dall'Assemblea.	
	TITOLO IX	
	CONTROVERSIE	

	Articolo 44	
	Clausola Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesio-	
	ne alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo 45	
	Arbitri e procedimento	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini del-	
	la determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbi-	
	trato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Came-	
	ra Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, sono nominati dal	

	Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata al-	
	la Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, primo comma, D.Lgs. n. 5 del	
	2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5 del 2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere se-	
	condo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli di-	
	ritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi	
	dell'art. 35, secondo comma, D.Lgs n. 5 del 2003, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto	
	del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole proce-	
	durali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Articolo 46	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei	
	confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collabo-	

	razione all'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 47	
	Liquidatori	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	Articolo 48	
	Liquidazione del patrimonio	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di A-	
	zioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente ri-	
	valutato a norma del precedente art. 27, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 49	
	Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rappor-	
	ti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi rego-	